

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 579

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'ambiente**

(RIPA DI MEANA)

di concerto col **Ministro delle finanze**

(GORIA)

col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(REVIGLIO)

e col **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 SETTEMBRE 1992

Disposizioni per incentivare l'abbattimento delle emissioni
inquinanti l'atmosfera, prodotte dagli autoveicoli

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso disegno di legge riproduce il testo degli articoli 4 e 5 dei decreti-legge 1° febbraio 1992, n. 47, 26 marzo 1992, n. 244, e 26 maggio 1992, n. 298, decaduti per mancata conversione nel termine costituzionale.

Allo scopo di sollecitare gli automobilisti a sostituire le autovetture con motori tradizionali con analoghi veicoli muniti di motori *diesel* meno inquinanti, la disposizione recata dall'articolo 1 prevede l'esonero temporaneo dal pagamento della sovrattassa *diesel* per le autovetture nuove di fabbrica immatricolate dal 3 febbraio 1992 al 31 dicembre 1994, sempre che le stesse abbiano le caratteristiche antinquinamento stabilite dalla direttiva 91/441/CEE del Consiglio del 26 giugno 1991.

I predetti veicoli, dunque, per tre periodi annuali vengono assimilati ai corrispondenti tipi di veicoli a benzina ed assoggettati alla sola tassa automobilistica con esonero dal pagamento del così detto superbollo.

Per essi, pertanto, quest'ultima dovrà essere corrisposta secondo le modalità e per i periodi stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, per i veicoli a benzina.

La disposizione dell'articolo 2 prevede il riconoscimento di un *bonus* di lire 300.000 a favore dei soggetti che, a decorrere dal 3 febbraio 1992 e fino al 31 dicembre 1992,

presentino richiesta di cancellazione per demolizione (riconsegnando la carta di circolazione e le targhe) di una autovettura o di un autoveicolo immatricolati fino al 31 dicembre 1974 per il trasporto promiscuo di persone e cose ed acquistano nello stesso periodo un'autovettura o un autoveicolo nuovi di fabbrica, alimentati a benzina, di cilindrata fino a 2.000 cc., dotati di marmitta catalitica trivalente e di sonda lambda.

Detto ammontare viene erogato mediante deduzione dall'importo globale dovuto al cedente del veicolo nuovo.

Tale incentivo deve essere espressamente indicato in fattura in quanto quest'ultima legittima il cedente a recuperare l'incentivo, come sopra corrisposto, in sede di liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto. Come più sopra si è detto, i veicoli vetusti (e cioè quelli immatricolati in epoca remota) si rivelano sicuramente più inquinanti e quindi si è ritenuto opportuno prendere in considerazione proprio questi ultimi al fine di indurre i proprietari ad anticipare la sostituzione che pur sempre sarebbe ragionevolmente avvenuta in un breve volgere di tempo, attesa la vetustà del mezzo. In effetti si è ipotizzato che la misura - adottata in via sperimentale - possa indurre alla rottamazione di almeno 200.000 automezzi in aggiunta a quelli che solitamente vengono cancellati, per demolizione, ogni anno.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1.

La norma prevede l'esenzione dal superbollo *diesel* per tre anni per le autovetture acquistate nel periodo 1992-1994.

La perdita di gettito conseguente all'esenzione dal superbollo *diesel* è stata valutata in lire 53 miliardi nel 1992, lire 106 miliardi nel 1993, lire 159 miliardi nel 1994.

Tuttavia, per effetto delle maggiori entrate IVA sulla differenza di prezzo di vendita delle autovetture, delle immatricolazioni aggiuntive, della tassa per le nuove immatricolazioni, si ha, al netto delle minori entrate dovute alla differenza delle imposte sui diversi carburanti e per la maggiore IVA da devolvere alla CEE, un maggior gettito in misura tale da coprire, con un certo margine di cautela, la perdita di gettito per la esenzione dal superbollo (vedi tabella allegata).

Articolo 2.

Viene concesso un incentivo di lire 300.000 per chi rottama macchine, di cui è intestatario, immatricolate fino al 31 dicembre 1974.

Le autovetture con tale vetustà ammontano a circa 2,2 milioni.

Si stima che l'attuale numero di autovetture con tale vetustà che oggi viene rottamato (circa 200.000) possa, a seguito degli incentivi, raddoppiarsi e che i tre quarti dei proprietari riacquisti una autovettura a benzina con marmitta catalitica. In tal caso il costo complessivo del *bonus* ammonta a lire 90 miliardi (200.000x2x3/4x300.000).

Tale onere è però compensato dall'IVA sul maggior costo della marmitta catalitica (1.600.000x0,19x300.000).

QUADRO RIASSUNTIVO
(espresso in miliardi)

| | 1992 | 1993 | 1994 |
|--|------|------|------|
| <i>Articolo 1.</i> | | | |
| Esenzione superbollo auto « <i>diesel pulite</i> » | -53 | -106 | -159 |
| Maggiore IVA auto « <i>diesel pulite</i> » | 53 | 106 | 159 |
| <i>Articolo 2.</i> | | | |
| <i>Bonus</i> di 300.000 lire per la rottamazione auto immatricolate prima del 75 spendibili per l'acquisto di auto benzina minore di 2.000 cc. con marmitta catalitica | - 90 | - | - |
| Maggiore IVA auto benzina marmitta catalitica ... | 90 | - | - |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA
(Articolo 1)

SCHEMA TECNICA

1) Minori entrate per abolizione sovrattassa diesel per un triennio:

| | | |
|---|---------|----------|
| Sovrattassa media | 550.000 | lire |
| Nuove iscrizioni a legislazione vigente | 96.000 | unità |
| Minori entrate per anno | 52,8 | miliardi |

| | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Minori entrate per abolizione temporanea sovrattassa diesel | - 53 | - 53 | - 53 | - | - |
| | - | - 53 | - 53 | - 53 | - |
| | - | - | - 53 | - 53 | - 53 |
| Totale minori entrate per esenzione sovrattassa diesel | - 53 | - 106 | - 159 | - 106 | - 53 |

2) Effetto netto derivante dall'incremento degli acquisti di autovetture diesel:

Differenza sul prezzo di vendita tra benzina e diesel (per auto) 2.000.000 lire

Aumento delle immatricolazioni diesel rispetto all'attuale per effetto dell'incentivo

| |
|---|
| da 96.000 a 150.000 nel I anno: + 54.000 unità |
| da 96.000 a 200.000 nel II anno: + 104.000 unità |
| da 96.000 a 250.000 nel III anno: + 154.000 unità |

Ipotesi di sostituzione tra auto a benzina con auto diesel pari al 75 per cento del totale delle nuove immatricolazioni:

| | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
|--|------|------|------|------|------|
| a) Maggiori entrate IVA su differenza prezzo vendita auto (1): | | | | | |
| 1° anno 75% di 54.000×2.000.000×0,1597 (2) . | 11 | - | - | - | - |
| 2° anno 75% di 104.000×2.000.000×0,1597 | - | 22 | - | - | - |
| 3° anno 75% di 154.000×2.000.000×0,1597 | - | - | 35 | 7 | - |
| b) Maggiori entrate IVA su immatricolazioni aggiuntive (prezzo medio auto diesel lire 19.000.000): | | | | | |
| 1° anno 19.000.000×25% di 54.000×0,1597 | 33 | - | - | - | - |
| 2° anno 19.000.000×25% di 104.000×0,1597 | - | 71 | - | - | - |
| 3° anno 19.000.000×25% di 154.000×0,1597 | - | - | 110 | 23 | - |
| c) Maggiori entrate per tassa automobilistica (ex tassa di circolazione) per le nuove immatricolazioni (importo medio tassa, quota erariale = 110.000 lire): | | | | | |
| 1° anno 25% di 54.000×110.000 | 1 | - | - | - | - |
| 2° anno 25% di (54.000+104.000)×110.000 | - | 4 | - | - | - |
| 3° anno e seguenti: 25% di (54.000+104.000+154.000)×110.000 ... | - | - | 8 | 8 | 8 |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| d) Maggiori entrate per sovrattassa <i>diesel</i> sulle autovetture immatricolate a seguito dell'incentivo: | | | | | |
| 4° anno 54.000×550.000 | - | - | - | 30 | - |
| 5° anno $(54.000 + 104.000) \times 550.000$ | - | - | - | - | 87 |
| e) Maggiori entrate a titolo imposta di fabbricazione ed IVA per aumento del consumo di gasolio rispetto al consumo della benzina, sulle autovetture per le quali si è operata la sostituzione (ipotesi di aumento = + litri 300, cioè 1.300 litri contro 1.000 consumati dalle autovetture a benzina): | | | | | |
| 1° anno: $300 \times 0,75 \times 625,62 \times 1,19 \times 54.000$ | 9 | - | - | - | - |
| 2° anno: $300 \times 0,75 \times 625,62 \times 1,19 \times$ $(54.000 + 104.000)$ | - | 26 | - | - | - |
| 3° anno: $300 \times 0,75 \times 625,62 \times 1,19 \times$ $(54.000 + 104.000 + 154.000)$ | - | - | 52 | 52 | 52 |
| f) Maggiori entrate a titolo imposta di fabbricazione ed IVA per consumo gasolio sulle autovetture di nuova immatricolazione (ipotesi = 1.300 litri annui): | | | | | |
| 1° anno: $1.300 \times 0,25 \times 625,62 \times 1,19 \times 54.000$ | 13 | - | - | - | - |
| 2° anno: $1.300 \times 0,25 \times 625,62 \times 1,19 \times$ $(54.000 + 104.000)$ | - | 38 | - | - | - |
| 3° anno: $1.300 \times 0,25 \times 625,62 \times 1,19 \times$ $(54.000 + 104.000 + 154.000)$ | - | - | 75 | 75 | 75 |
| TOTALE MAGGIORI ENTRATE (a+b+c+d+e+f) ... | 67 | 161 | 280 | 195 | 222 |
| g) Minori entrate per differenza imposta di fabbricazione e IVA su prezzo di vendita benzina e gasolio $(285,18 \times 1,19) = 339,37$ (consumo medio annuo di litri 1.000): | | | | | |
| 1° anno: $1.000 \times 339,37 \times 75\%$ di 54.000 | -14 | - | - | - | - |
| 2° anno: $1.000 \times 339,37 \times 75\%$ di $(54.000 + 104.000)$ | - | -40 | - | - | - |
| 3° anno: $1.000 \times 339,37 \times 75\%$ di $(54.000 + 104.000 + 154.000)$ | - | - | -79 | -79 | -79 |
| h) Maggiore IVA da devolvere alla CEE 7 per cento di a) + b) dell'anno precedente (3) | - | - 3 | - 6 | -10 | - 2 |
| TOTALE MINORI ENTRATE (g+h) ... | -14 | -43 | -85 | -89 | -81 |
| EFFETTO NETTO (a+b+c+d+e+f) - (g+h) ... | 53 | 118 | 195 | 106 | 141 |

(1) Una quota pari al 20 per cento dell'IVA di competenza economica slitta all'anno successivo in relazione alle modalità di accertamento del tributo.

(2) = $0,19 : 1,19$.

(3) Il rapporto tra aliquota dovuta alla CEE e aliquota media dell'IVA è pari a circa il 10 per cento in termini di competenza. Tenendo conto degli slittamenti di cassa dovuti alle modalità di acquisizione al bilancio, tale rapporto si attesta intorno al 7 per cento.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IMMATRICOLAZIONI

| ANNO | Benzina | Diesel | Totale immatricolazioni benzina e diesel (in migliaia) | Incidenza percentuale diesel sul totale |
|-------------------------|-----------|---------|---|---|
| 1979 | 1.320.426 | 75.968 | 1.396 | 5,4 |
| 1980 | 1.431.026 | 98.854 | 1.530 | 6,5 |
| 1981 | 1.596.084 | 211.791 | 1.808 | 6,5 |
| 1982 | 1.518.874 | 331.243 | 1.850 | 17,9 |
| 1983 | 1.162.243 | 289.060 | 1.451 | 19,9 |
| 1984 | 1.209.493 | 361.945 | 1.571 | 23,0 |
| 1985 | 1.230.032 | 421.604 | 1.652 | 25,5 |
| 1986 | 1.328.796 | 438.573 | 1.768 | 24,8 |
| 1987 | 1.439.706 | 488.315 | 1.928 | 25,3 |
| 1988 | 1.618.813 | 430.869 | 2.050 | 21,0 |
| 1989 | 1.909.344 | 349.497 | 2.259 | 15,4 |
| 1990 | 2.159.857 | 208.731 | 2.369 | 8,8 |
| 1991 fino ad agosto ... | 867.260 | 51.005 | 918 | - |

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per le autovetture, nonchè per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica, azionati con motore *diesel*, immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio 1992 al 31 dicembre 1994 ed omologati con i seguenti limiti di emissione espressi in grammi/chilometro: CO 2,72, HC + NOX 0,97, particolato 0,14, nonchè secondo le altre modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1992, di recepimento della direttiva 91/441/CEE, il primo pagamento delle tasse automobilistiche di cui alla tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, e successive modificazioni, e quelli relativi ai due successivi periodi annuali devono essere effettuati per gli stessi periodi stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, per i corrispondenti veicoli a benzina. Per i periodi cui tali pagamenti si riferiscono non è dovuta la soprattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni. La sussistenza dei requisiti tecnici sopra indicati deve essere annotata nella carta di circolazione del veicolo; se la carta di circolazione non è rilasciata all'atto dell'immatricolazione, la stessa annotazione deve essere effettuata anche nel foglio di via, da esibire all'ufficio incaricato della riscossione.

Art. 2.

1. A coloro che dal 3 febbraio al 31 dicembre 1992 presentano, direttamente o

a mezzo delega, al Pubblico registro automobilistico richiesta di cancellazione per demolizione di una autovettura o di un autoveicolo per il trasporto promiscuo di persone e cose immatricolati fino al 31 dicembre 1974, di cui sono intestatari, è concesso un incentivo di lire 300.000 se dal 3 febbraio al 31 dicembre 1992 acquistano una autovettura o un autoveicolo per il trasporto promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica, alimentati a benzina, di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubi ed omologati secondo le modalità previste dal citato decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1991 di recepimento della direttiva 91/441/CEE, ed in particolare dagli allegati allo stesso, immatricolati per la prima volta nel predetto periodo. La sussistenza dei requisiti tecnici sopra indicati deve essere annotata nella carta di circolazione del veicolo; se la carta di circolazione non è rilasciata all'atto dell'immatricolazione, la stessa annotazione deve essere effettuata anche nel foglio di via.

2. L'importo dell'incentivo di cui al comma 1 è computato in diminuzione di quello complessivamente dovuto dagli acquirenti al cedente.

3. Il cedente può recuperare l'ammontare della somma non riscossa per effetto della utilizzazione dell'incentivo indicato nel comma 1 mediante detrazione da effettuare in sede di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 27, 28 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Il recupero è subordinato alla preventiva acquisizione da parte del cedente della certificazione rilasciata dal Pubblico registro automobilistico relativa all'avvenuta presentazione della richiesta di cancellazione per demolizione con restituzione della carta di circolazione e delle targhe.

Art. 3.

1. Alle minori entrate derivanti, rispettivamente, dall'esonero dal pagamento della

soprattassa di cui all'articolo 1 e dalla detrazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dell'incentivo di cui all'articolo 2, valutate complessivamente in lire 143 miliardi per il 1992, in lire 106 miliardi per il 1993 ed in lire 159 miliardi per il 1994, si provvede con le maggiori entrate recate dagli articoli 1 e 2.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 4 e 5 dei decreti-legge 1° febbraio 1992, n. 47, 26 marzo 1992, n. 244, e 26 maggio 1992, n. 298.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.